

ed i fatti fossero avvenuti nell'aula della Camera ad occasioni di discussioni parlamentari; che gli imputati, ammettendo i fatti, implicitamente convengono di aver commessa un'azione delittuosa quando affermano di aver usato violenze per impedire che la Camera votasse le leggi a scrutinio segreto, e quando a legittimare codeste violenze ne immaginano altre ai loro danni da parte del presidente sostenendo, il proprio diritto a respingere con la violenza la violenza; che il delitto appartiene alla competenza della Corte d'Assise, e contro gli imputati concorrono indizi sufficienti di reità; che il mandato di comparizione contro l'on. Giuseppe de Felice Giuffrida rimase senza effetto benchè gli fosse stato notificato a Catania ed a Roma. Per questi motivi. Visto l'art. 255 del Codice penale, la Camera di Consiglio ordina che gli atti del processo contro gli on. Bergamaschi Bissolati Leonida, De Felice Giuffrida Giuseppe, Morgari Oddino e Prampolini Camillo sono trasmessi al P. G. per il loro corso ulteriore.

Basta la lettura di questo importante documento per convincersi in quale ginepraio viene cacciata la autorità giudiziaria quando per l'incertezza dello stato di diritto, su questa materia, è costretta, come l'unica custode della legge comune che pare violata, a portare il suo occhio indagatore, la sua psicologia inquisitoriale dentro l'ambiente passionale di una Assemblée politica in un giorno di seduta tempestosa.

Un gruppo parlamentare diventa quasi, per la fatalità della situazione, un'associazione a delinquere; la sua attività, le sue movenze, la sua preparazione di partito costituiscono l'aggravante della premeditazione. E tutto ciò è logico. Come sarebbe logico giungere a dichiarare l'invettiva al presidente o al ministro un oltraggio ad un pubblico funzionario.

Noi, s'intende, esaminiamo la cosa obbiettivamente, senza passione e senza pregiudizii come conviene